

Policy

Codice: **DGB028**

POLICY PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Data Aggiornamento: **27/11/2024**

Versione: --



**BANCA
CAMBIANO** 1884
SOCIETÀ PER AZIONI

Indice

1.	OGGETTO.....	3
2.	AMBITO DI APPLICABILITÀ, APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO	4
3.	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	5
3.1	Definizioni.....	5
3.2	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	9
4.	SEZIONE I “OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI”	9
4.1	Perimetro Unico di Gruppo.....	9
4.1.1	Composizione del Perimetro Unico.....	9
4.1.2	Aggiornamento del Perimetro Unico	11
4.2	Operazioni con Soggetti Collegati.....	11
4.2.1	Identificazione delle Operazioni con Soggetti Collegati	11
4.2.2	Casi di esclusione	12
4.2.3	Classificazione delle Operazioni con Soggetti Collegati	13
4.2.4	Esenzioni e deroghe	13
4.3	Limiti alle attività di rischio.....	14
4.4	Gestione delle operazioni con soggetti collegati.....	15
4.4.1	Fase pre-deliberativa.....	15
4.4.2	Iter deliberativo per Banca Cambiano 1884	16
4.4.3	Iter deliberativo per Cambiano Leasing	20
4.4.4	Iter deliberativo per Immobiliare 1884.....	21
5.	SEZIONE II - OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI AI SENSI DELL’ART. 136 TUB.....	24
6.	SEZIONE III – ALTRE IPOTESI DI INTERESSI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI	26
6.1	Interessi degli Amministratori ai sensi del Codice Civile.....	26
6.2	Altri soggetti in potenziale conflitto di interessi.....	26
7.	CONTROLLI ATTI A GARANTIRE LA MISURAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI ASSUNTI VERSO SOGGETTI COLLEGATI.....	28
8.	SEZIONE IV – FLUSSI INFORMATIVI.....	29
8.1	Flussi informativi interni di Banca Cambiano 1884 S.p.A.	29
8.2	Flussi informativi di Cambiano Leasing S.p.A. e di Immobiliare 1884 S.r.l.....	30
8.3	Flussi informativi della Capogruppo	32
9.	ALLEGATI.....	33
9.1	Allegato 1 - Dichiarazione Esponente	33
9.2	Allegato 2 - Dichiarazione Esponente “Variazione”	37

1. OGGETTO

Il presente documento (di seguito anche la “Policy”) disciplina, a livello di Gruppo, i principi e le regole diretti a gestire le situazioni di possibile conflitto di interesse di taluni soggetti vicini ai centri decisionali della Banca Cambiano 1884 S.p.A. (di seguito anche la “Capogruppo”) e delle società del Gruppo Cambiano, affinché la loro eventuale presenza non pregiudichi l'imparzialità e l'oggettività della generale operatività del Gruppo, con possibili distorsioni del processo di allocazione delle risorse, esposizione del Gruppo a rischi non adeguatamente misurati o presidiati e potenziali danni per clienti e azionisti.

In un'ottica di razionalizzazione complessiva dell'impianto procedurale posto a presidio delle possibili situazioni di conflitto di interessi, la Policy disciplina l'approccio del Gruppo per le seguenti materie:

- *Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati*, di cui alla Parte Terza, Capitolo 11, della Circolare Banca d'Italia 285 dicembre 2013, n. 285, aggiornamento del 23 giugno 2020 (di seguito anche le Disposizioni di Vigilanza”);
- *Obbligazioni degli esponenti bancari*, ai sensi dell'articolo 136 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito anche “TUB”);
- *Interessi degli Amministratori*, ai sensi dell'articolo 2391 del Codice Civile;
- *Interessi degli Amministratori*, ai sensi dell'articolo 53 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito anche “TUB”);
- Informativa di bilancio sulle operazioni con Parti Correlate, ai sensi del Principio contabile internazionale IAS 24.

Ciò premesso, i contenuti della Policy sono strutturati all'interno delle seguenti sezioni:

- **SEZIONE I - Operazioni con Soggetti Collegati**, ove sono disciplinati i principi e le regole applicabili alle operazioni con Soggetti Collegati avendo particolare riguardo ai seguenti temi: (i) definizione dei limiti prudenziali per le attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati; (ii) definizione di criteri e procedure deliberative dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati; (iii) articolazione di assetti organizzativi e controlli interni che consentano di individuare le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse;
- **SEZIONE II - Obbligazioni degli esponenti bancari ai sensi del TUB** ove sono definiti gli adempimenti per la Banca Cambiano 1884 relativamente alla gestione delle operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB;
- **SEZIONE III - Altre ipotesi di conflitto di interessi** ove sono definiti gli adempimenti in presenza di operazioni per le quali gli Amministratori detengono interessi, propri o di terzi, ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile;
- **SEZIONE IV - Flussi informativi**, nella quale sono indicati adeguati i flussi informativi sulle operazioni con soggetti collegati interni alle Società del Gruppo e verso la Capogruppo.

2. AMBITO DI APPLICABILITÀ, APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO

La Policy si applica alla Capogruppo e a tutte le società del Gruppo con le modalità e le specificità di seguito riportate. In particolare, si rilevano i seguenti ambiti di applicazione:

- la Capogruppo e le società appartenenti al Gruppo Bancario¹ adottano e rispettano le disposizioni di cui alla
- Sezione I - “**Operazioni con Soggetti Collegati**” in modo proporzionato rispetto alla effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interesse;
- la Banca Cambiano 1884 S.p.a. adotta e rispetta altresì le disposizioni di cui alla Sezione II - “**Obbligazioni degli esponenti bancari ai sensi del TUB**”;
- la Capogruppo e le società appartenenti al Gruppo Bancario adottano e rispettano le disposizioni di cui alla Sezione III - “**Altre ipotesi di interessi degli Amministratori**”;
- l’Ente Cambiano S.c.p.a. in quanto principale azionista della Banca Cambiano 1884 S.p.a. riveste la qualifica di parte correlata.

La Capogruppo approva e rivede con cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interessi nei confronti dei soggetti collegati.

La Policy è approvata mediante atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, previo parere obbligatorio e vincolante degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale, nonché sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate da parte delle strutture interne direttamente interessate. Successive modifiche o integrazioni alla stessa seguono il medesimo *iter* approvativo.

Tutte le società del Gruppo recepiscono la Policy, ed in particolare:

- la **Banca Cambiano 1884 S.p.a.** recepisce la Policy attraverso la predisposizione di proprie procedure interne conformi alle disposizioni normative ivi riportate; il Consiglio di Amministrazione, pertanto, approva tale documento previo parere obbligatorio e vincolante degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale;
- le **società finanziarie e strumentali del Gruppo direttamente controllate dalla Banca Cambiano**, recepiscono la Policy per l’approvazione da parte dei rispettivi Consigli di Amministrazione e attivano presidi coerenti con le linee guida di seguito riportate:
- l’identificazione delle Operazioni con componenti del Perimetro Unico e la valutazione della rilevanza delle medesime è effettuata secondo i criteri indicati nella Policy, anche per quanto riguarda i “casi di esclusione”;
- nelle fasi deliberative sono rappresentate le informazioni relative alle Operazioni con componenti del Perimetro Unico evidenziando l’interesse della società alla conclusione dell’operazione, la convenienza economica e la corretta applicazione delle condizioni;
- i compiti che la normativa assegna agli Amministratori Indipendenti sono svolti, in caso di assenza degli Amministratori Indipendenti presso le società direttamente controllate dalla Banca, dagli Amministratori Indipendenti di quest’ultima;
- sono predisposti adeguati flussi informativi per la Capogruppo con riguardo alle Operazioni con i componenti del Perimetro Unico di Gruppo.

La Policy, e le relative procedure interne, sono pubblicate sul sito internet della Capogruppo.

¹ Cambiano Leasing S.p.A e Immobiliare 1884 S.r.l.

3. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

3.1 Definizioni

Ai fini dell'applicazione della presente Policy, si intendono:

Amministratore Indipendente

- L'Amministratore che non sia controparte o soggetto collegato ovvero non abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 del cod. civ., in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti statutariamente ai fini di quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario².
- Nell'ambito del Gruppo sono previsti:
- per la *Banca Cambiano 1884 S.p.A.* l'attribuzione delle relative competenze a due Amministratori Indipendenti;
- per le *altre società del Gruppo direttamente controllate dalla Banca Cambiano 1884*, l'attribuzione delle relative competenze, in assenza di amministratori indipendenti propri, alla stessa Banca Cambiano per il tramite di suoi due amministratori indipendenti.

Capogruppo

- Indica la Banca Cambiano 1884 S.p.a., in qualità di capogruppo Bancario del Gruppo Bancario Cambiano.

Controllo

- Ai sensi dell'articolo 23 del TUB, i casi previsti dall'art. 2359, cc. 1 e 2, del cod. civ.; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.
- Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:
 - i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa³;
 - gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.
- Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

Esponenti Aziendali

- I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una società del Perimetro di Censimento dei Soggetti Collegati. La definizione include il Direttore Generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale (Vice - Direttore Generale).

² Fino all'emanazione della normativa di attuazione dell'art. 26 del TUB, le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia contenute nella Circolare 285/2013 richiedono alle banche di definire, all'interno dei rispettivi statuti, un'unica definizione di Amministratori Indipendenti, coerente con il ruolo ad essi assegnato, e di assicurarne l'effettiva applicazione.

³ Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllate, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli Organi Aziendali.

Gruppo Bancario Cambiano

- L'insieme delle società finanziarie e strumentali, direttamente e indirettamente controllate dalla Banca, come risultante dall'elenco dei gruppi bancari tenuto presso Banca d'Italia.

Influenza Notevole

- Il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso di partecipazioni inferiore alle suddette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di un'influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:
 - essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
 - partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
 - l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di Maggiore Rilevanza” –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.
- L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

Interessi Significativi

- Sono considerati “Interessi Significativi”:
- la partecipazione di un Soggetto Collegato, diverso dalla Banca, al capitale della Società Controllata controparte dell'operazione, che comporti l'esercizio di un'Influenza Notevole;
- la presenza di meccanismi e politiche di remunerazione degli Esponenti Aziendali (comuni alla Banca e alla società controllata) che dipendono in misura rilevante dai risultati di periodo conseguiti dalle Società Controllate con le quali l'Operazione è svolta.

Non si considerano in ogni caso interessi significativi:

- quelli derivanti dalla detenzione di partecipazioni nella Società Controllata controparte dell'operazione da parte di altra Società Controllata, direttamente o indirettamente, dalla Banca;
- quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più Esponenti Aziendali del Gruppo con la quale l'Operazione è svolta.

Intermediari Vigilati

- Le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (IMEL), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB e gli Istituti di pagamento che fanno parte del Gruppo Bancario Cambiano.

Operazione con Soggetti Collegati

- Le transazioni con Soggetti Collegati del Perimetro Unico di Gruppo che comportino assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione o scissione.

Operazione di Maggiore Rilevanza

- L'Operazione conclusa da una società del Gruppo con un Soggetto Collegato per la quale viene superata la soglia del 5% rispetto ai valori determinati da uno dei seguenti indici (applicabili a seconda della specifica operazione):
 - a) *Indice di rilevanza del controvalore*: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza consolidato, tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato⁴.
 - b) *Indice di rilevanza dell'attivo*: utilizzato solo nei casi di operazioni straordinarie societarie quali: acquisizione, fusione, scissione e cessione del ramo d'azienda, è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della banca all'ultimo Stato Patrimoniale disponibile⁵.
- In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso Soggetto Collegato, la società del Perimetro di Gruppo cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.
- Rientrano nell'ambito delle operazioni di maggior rilevanza, indipendentemente dall'importo, le operazioni che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, nonché le Operazioni di Rilievo Strategico.

Operazione di Minore Rilevanza

- L'Operazione conclusa da una società del Gruppo con un Soggetto Collegato diversa da quella di "Maggiore Rilevanza".
- Il Gruppo al momento non intende definire una soglia minima per le operazioni di importo esiguo.

Operazione Ordinaria

⁴ Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è dato:

- per le componenti in contanti, dall'ammontare pagato/da pagare alla/dalla controparte;
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali;
- per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

⁵ Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- L'Operazione conclusa da una società del Gruppo con un Soggetto Collegato, di Minore Rilevanza, rientrante nell'esercizio ordinario dell'attività operativa della società e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard⁶. Per l'individuazione del carattere di ordinarietà, le società del Gruppo tengono conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa e tipologia di controparte.

Operazione Infragruppo

- L'Operazione conclusa da una società del Gruppo, secondo quanto definito nel successivo paragrafo 4.2.2.

Partecipante

- Il soggetto che, in virtù della partecipazione posseduta nel capitale della Banca, è tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli artt. 19 e ss. del TUB.

Parte Correlata

- I soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una società del Perimetro di Censimento:
 1. l'Esponente Aziendale;
 2. il Partecipante;
 3. il soggetto, diverso dal Partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
 4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la società del Perimetro di censimento banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il Controllo o un'Influenza notevole.

Parte Correlata non finanziaria

- Una Parte Correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una Parte Correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle Parti Correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.

Perimetro Unico di Gruppo ("Perimetro Unico")

- L'insieme dei Soggetti Collegati in relazione alle società del Gruppo.

⁶ Si considerano concluse a condizioni di mercato standard le Operazioni che siano: concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non appartenenti al Perimetro Unico dei Soggetti Collegati per le Operazioni di corrispondente natura, entità e rischio ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero praticate a soggetti con cui la banca sia obbligata per legge a contrarre ad un corrispettivo determinato.

Soggetti Connessi

- Sono “Soggetti Connessi”:
 1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata;
 2. i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
 3. gli stretti familiari (intesi come i parenti fino al secondo grado, il coniuge o il convivente more uxorio e i figli di quest'ultimo) di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

Soggetti Collegati

- Le Parti Correlate e i Soggetti Connessi.

3.2 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Banca d'Italia, Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e ss. aa., Parte Terza, Capitolo 11: Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati;
- Banca d'Italia, Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e ss. aa., Parte Terza, Capitolo 1: Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari;
- Codice Civile, art. 2391: Regime di responsabilità per gli amministratori in materia di conflitto d'interessi, obblighi e responsabilità a loro carico;
- D.lgs. 385/1993 e ss. aa. (TUB), art. 136: Modalità per deliberare l'assunzione da parte della banca di obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita con chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la stessa banca;
- Principio contabile internazionale IAS 24: Informativa di bilancio sulle operazioni con Parti Correlate.

4. SEZIONE I “OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI”

Al fine di assicurare l'effettiva esecuzione delle attività e la coerenza delle politiche, delle metodologie e delle pratiche in materia di gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse in tutte le entità del Gruppo Bancario, è prevista una chiara suddivisione di responsabilità tra la Capogruppo e le società prodotto e strumentali da quest'ultima controllate.

4.1 Perimetro Unico di Gruppo

4.1.1 Composizione del Perimetro Unico

La Capogruppo determina un perimetro di Soggetti Collegati unico per il Gruppo Bancario Cambiano (di seguito anche il “Perimetro Unico”). Le singole Società appartenenti al Gruppo devono pertanto far riferimento al medesimo perimetro dei Soggetti Collegati.

Il Perimetro Unico è costituito dall'insieme dei Soggetti Collegati (Parti Correlate e relativi Soggetti Connessi) delle società del Gruppo di seguito rappresentate:

Figura 1 - Perimetro Gruppo Bancario Cambiano



La tipologia di Soggetti Collegati è definita nella tabella seguente:

Tabella 1

	Definizione normativa	Soggetti collegati del perimetro di gruppo
Parti correlate	Esponenti aziendali	Esponenti Aziendali di ciascuna delle Società del Gruppo
	Partecipanti	I partecipanti come definiti nel par. 3.1 di ciascuna delle Società del Gruppo
	I soggetti, diversi dai partecipanti, in grado di nominare in autonomia uno o più componenti dell'Organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione strategica e di supervisione, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri	N.A.
	Una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole	N.A.
Soggetti Connessi	Le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata	Società o imprese controllate dagli Esponenti Aziendali del Perimetro di Censimento
	I soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata	Controllanti a monte a valle delle parti correlate indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione.
	Gli stretti familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi	Stretti familiari di Esponenti Aziendali: Coniuge Convivente more uxorio Figli del coniuge o del convivente more uxorio Genitori Figli Sorelle/fratelli Nonni Nipoti (figli dei figli) e le imprese da questi controllate

L'individuazione e il censimento dei Soggetti Collegati all'interno del Perimetro Unico di Gruppo è di competenza della Segreteria Generale e Societaria della Capogruppo, che invia alla Funzione Compliance, per conoscenza tutte le variazioni, intervenute nel continuo, al perimetro di censimento dei soggetti collegati.

Per variazione si intendono anche nuove garanzie reali e/o personali rilasciate dagli esponenti aziendali del Gruppo nei confronti di una posizione interessata da un'operazione di affidamento, l'Ufficio della società interessata incaricato di raccogliere la documentazione comunica tale aspetto, preliminarmente all'avvio dell'iter istruttorio, alla Segreteria Generale e Societaria della Capogruppo per poter effettuare il corretto censimento della posizione.

La Funzione Compliance verifica almeno annualmente, ed in occasione della variazione degli organi sociali delle Società del Gruppo, la completezza e correttezza del perimetro complessivo dei soggetti collegati individuati.

4.1.2 Aggiornamento del Perimetro Unico

La Segreteria Generale e Societaria della Capogruppo si occupa dell'aggiornamento del Perimetro Unico di Gruppo nell'applicativo informatico sulla base di:

- Dichiarazioni presentate dagli Esponenti aziendali di ciascuna della società del Gruppo;
- Alert informativi ricevuti e confermati da parte Esponenti aziendali.

Con particolare riferimento al censimento degli Esponenti Aziendali e dei relativi Soggetti Connessi, la Segreteria Generale e Societaria della Capogruppo provvede a raccogliere le dichiarazioni dell'Esponente Aziendale comunicate al momento della nomina, ovvero dell'assegnazione dell'incarico, attraverso il "Modulo di attestazione degli Esponenti Aziendali". Tali dichiarazioni, debitamente compilate e sottoscritte, consentono l'aggiornamento del database e dell'applicativo informatico.

L'Esponente Aziendale è tenuto a comunicare tempestivamente alla Segreteria Generale e Societaria della Capogruppo, ogni circostanza o variazione intervenuta che può comportare modifiche al Perimetro Unico di Gruppo.

In ogni caso, almeno con frequenza annuale, la Segreteria Generale e Societaria della Capogruppo provvede a richiedere agli Esponenti Aziendali di confermare e/o di aggiornare le informazioni che li riguardano, facendo sottoscrivere nuovamente il Modulo di attestazione.

La Funzione Risk Management della Capogruppo (che coincide con la Banca) verifica trimestralmente l'importo del patrimonio di vigilanza consolidato di Gruppo che viene comunicato:

- alla Segreteria Generale e Societaria della Capogruppo, per le successive comunicazioni alle segreterie delle società controllate;
- all'Ufficio Organizzazione della Capogruppo per l'aggiornamento in procedura AS400.

Nel rispetto della normativa di Vigilanza sono censiti, tra gli stretti familiari, anche gli affini fino al secondo grado.

4.2 Operazioni con Soggetti Collegati

4.2.1 Identificazione delle Operazioni con Soggetti Collegati

Costituiscono Operazioni con Soggetti Collegati le operazioni che comportano l'assunzione di attività di rischio, il trasferimento di risorse, servizi od obbligazioni indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione, di scissione e cessione di ramo d'azienda.

Le Operazioni sono rilevate con riferimento quantomeno alle seguenti tipologie di attività e tipologie di rapporti che vedono il coinvolgimento dei Soggetti Collegati:

- ✓ concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, incluso il rilascio di garanzie;
- ✓ raccolta di risparmio in tutte le sue forme (es. emissione di obbligazioni o altri titoli di debito, conti correnti, etc.);
- ✓ servizi di investimento (es. negoziazione e collocamento di strumenti finanziari);
- ✓ vendita di prodotti e servizi finanziari (gestione di conti correnti e connessi servizi, gestioni patrimoniali, distribuzione di prodotti assicurativi, etc.);
- ✓ transazioni e pratiche di contenzioso;
- ✓ acquisti (beni e prestazioni da fornitori e consulenze professionali, ecc.);
- ✓ gestione aziendale delle risorse umane, compresa l'ipotesi di assunzione a qualsiasi titolo di personale;
- ✓ sponsorizzazioni e liberalità;
- ✓ acquisizione/ cessione di partecipazioni e di beni immobili.

Le società del Perimetro Unico di Gruppo, nel recepimento delle presenti Politiche e con riferimento alla propria specifica operatività, individuano con un ulteriore livello di dettaglio i settori di attività e le tipologie di rapporti in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse.

L'identificazione di tutte le operazioni non rientranti nell'attività di concessione di finanziamenti, sono in carico ai seguenti referenti:

- transazioni e pratiche di contenzioso in carico ad Ufficio Gestione Contenzioso della Capogruppo e agli omologhi referenti delle altre società del gruppo;
- acquisti (beni e prestazioni da fornitori e consulenze professionali, ecc.) in carico ai referenti degli uffici della Capogruppo che curano i rapporti con il fornitore/consulente e agli omologhi referenti delle altre società del gruppo;
- gestione aziendale delle risorse umane, compresa l'ipotesi di assunzione a qualsiasi titolo di personale, in carico a Ufficio Risorse Umane della Capogruppo e agli omologhi referenti delle altre società del gruppo;
- raccolta di risparmio in tutte le sue forme (es. emissione di obbligazioni o altri titoli di debito, conti correnti, etc.), servizi di investimento (es. negoziazione e collocamento di strumenti finanziari) e vendita di prodotti e servizi finanziari (gestione di conti correnti e connessi servizi, gestioni patrimoniali, distribuzione di prodotti assicurativi, etc.) in carico al Titolare della Filiale dove è incardinato il rapporto;
- sponsorizzazioni e liberalità in carico alla Segreteria Generale di ciascuna delle società del gruppo;
- acquisizione/ cessione di partecipazioni e di beni immobili in carico alla Segreteria Generale di ciascuna delle società del gruppo.

I referenti di ciascuno degli uffici sopra richiamati, per tutte le operazioni ad esclusione di quelle rientranti nell'attività di concessione di finanziamenti ed effettuate con soggetti collegati, prima di dare corso all'operazione devono inviare specifica e-mail alla Segreteria Generale e Societaria della Capogruppo, indicando almeno le seguenti informazioni:

- il nominativo della controparte;
- la tipologia della controparte;
- la tipologia di operazione;
- le condizioni;
- la convenienza economica;
- l'impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti.

La Segreteria Generale e Societaria della Capogruppo provvede ad aggiornare il registro "Operazioni con soggetti collegati" nel quale sono indicate tutte le operazioni con soggetti collegati.

4.2.2 Casi di esclusione

Sono escluse dal novero delle "Operazioni con Soggetti Collegati" le seguenti tipologie:

- a) le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (cfr. art. 2389 c.c., co. 1);

- b) le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea (cfr. art. 2389 c.c., co. 3);
- c) le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale (cfr. art. 2402 c.c.);
- d) i compensi corrisposti agli Esponenti Aziendali, oggetto delle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- e) le operazioni effettuate tra le società componenti del Gruppo Bancario quando tra le stesse intercorra un rapporto di controllo o di influenza notevole;
- f) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- g) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo (per tali tipologie di operazioni va comunque effettuata l'informativa di cui al paragrafo 8).

L'esclusione di tali Operazioni dall'applicazione delle procedure deliberative rafforzate previsti per i Soggetti Collegati, è subordinata all'assenza di Interessi Significativi da parte dei Soggetti Collegati coinvolti, così come definito nel paragrafo 3.1, e a condizione della riconducibilità dell'operazione, direttamente e/o indirettamente, alla realizzazione del disegno strategico unitario di Gruppo.

Nei casi di operazioni compiute con Società Controllate nonché con società sottoposte ad influenza notevole sono redatti flussi informativi, almeno di tipo aggregato e con cadenza annuale, idonei a consentire un adeguato monitoraggio di tali operazioni, anche da parte degli Amministratori Indipendenti ai fini di eventuali interventi correttivi (cfr. par. 8).

4.2.3 Classificazione delle Operazioni con Soggetti Collegati

Le Operazioni con soggetti appartenenti al Perimetro Unico si distinguono, sulla base della rilevanza, in:

- Operazioni di "Maggiore Rilevanza";
- Operazioni di "Minore Rilevanza".

La soglia di rilevanza è calcolata in misura pari al 5% del Patrimonio di Vigilanza Consolidato rispetto agli indici applicabili in funzione della specifica Operazione come riportati nella corrispondente definizione (cfr. par. 3.1).

Vengono altresì considerate Operazioni di "Maggiore Rilevanza" le transazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio e con lo stesso Soggetto Collegato, le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di "Maggiore Rilevanza", superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate.

4.2.4 Esenzioni e deroghe

In coerenza con le disposizioni di vigilanza, la Capogruppo ha definito alcune ipotesi per le quali è prevista l'esenzione o la deroga in tutto o in parte delle disposizioni procedurali della Policy.

Per le seguenti operazioni non si applicano le procedure deliberative previste dalla Policy.

Ad esse si applicano invece i limiti alle attività di rischio, salvo quanto ivi previsto con riferimento alle Operazioni Infragruppo, nonché gli obblighi di registrazione e informativi al fine di consentire un adeguato monitoraggio anche da parte degli Amministratori Indipendenti.

- **"Operazioni ordinarie"**: per tali si intendono quelle di minore rilevanza, rientranti nell'ordinaria operatività della Banca, concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, tenendo cioè conto della

oggettività delle condizioni, avuta presente la semplicità dello schema economico-contrattuale, la contenuta rilevanza quantitativa e la tipologia di controparte. Il carattere ordinario dell'operazione viene determinato in base all'applicazione correntemente praticata di "Condizioni equivalenti a quelle di Mercato o Standard", intendendosi per tali le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti della clientela ordinaria per operazioni di corrispondente natura, entità o rischio. Le "Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard" devono essere documentate e risultare da oggettivi elementi di riscontro.

La delibera deve contenere elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'operazione stessa. Sia agli Amministratori Indipendenti che al Consiglio di Amministrazione devono pervenire annualmente informazioni idonee a un adeguato monitoraggio di tali operazioni per effettuare eventuali interventi correttivi.

- **"Operazioni Infragruppo"**: l'esenzione per tali Operazioni non si applica qualora vi siano significativi interessi di altri Soggetti Collegati (cfr. paragrafo 4.2.2.).

4.3 Limiti alle attività di rischio

Nell'ambito del livello di propensione al rischio di Gruppo, connesso all'operatività verso Soggetti Collegati, definito dalla Capogruppo in coerenza con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo⁷, le società appartenenti al Perimetro di Gruppo sono tenute a rispettare i limiti prudenziali alle attività di rischio descritti nel presente paragrafo. L'assunzione dei rischi avviene mediante l'utilizzo di strumenti in grado di garantire la consapevolezza della relativa dimensione e dinamica nel tempo.

Nello specifico, le disposizioni di vigilanza fissano dei limiti alle attività di rischio, differenziandoli in funzione delle diverse tipologie di Parti Correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione.

Le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. In particolare, ai fini del calcolo del rischio, i limiti prudenziali rilevano a valere sulle attività di rischio ponderate secondo i fattori e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina prudenziale sulla concentrazione dei rischi.

I limiti prudenziali sono definiti quale percentuale del patrimonio di vigilanza sia individuale sia consolidato e sono applicati all'ammontare delle attività di rischio verso il singolo gruppo di Soggetti Collegati. Il gruppo di Soggetti Collegati, costituito da una Parte Correlata e dai relativi Soggetti Connessi, anche su base individuale, viene identificato facendo riferimento al Perimetro Unico di Gruppo.

Sono escluse dai suddetti limiti le attività di rischio riferite ad Operazioni tra società appartenenti al Gruppo Bancario Cambiano.

Le società appartenenti al Gruppo assoggettano l'operatività verso Soggetti Collegati al rispetto dei limiti prudenziali così come definiti dalle disposizioni di vigilanza e riportati nella tabella che segue.

Tabella 2 - Limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati (Limiti riferiti al Patrimonio di Vigilanza consolidato e individuale)

⁷ Tale propensione al rischio, definita come una percentuale dei Fondi Propri di Gruppo, rappresenta la misura massima della totalità delle attività di rischio verso la totalità dei Soggetti Collegati. Una volta approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, il livello di propensione al rischio di Gruppo viene recepito dalle società appartenenti al Perimetro.

	Esponenti aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole
Limiti consolidati	5%	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,50%	15%
		Altre parti correlate		
		7,50%	10%	20%
Limite Individuale	20%			

Qualora nell'ambito del Gruppo vi siano una pluralità di rapporti con il medesimo Soggetto Collegato che configurino l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso gruppi di Soggetti Collegati deve essere assicurato in via continuativa a livello sia individuale che consolidato. In caso di superamento di tali limiti, sono previsti meccanismi di rientro (che prevedono, peraltro, specifica comunicazione alla Banca d'Italia).

A tal fine il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, predispone, entro 45 giorni dalla conoscenza del superamento del limite, un piano di rientro. Entro 20 giorni dall'approvazione il piano di rientro viene trasmesso alla Banca d'Italia unitamente ai verbali contenenti le relative delibere.

In ogni caso, il rispetto dei suddetti limiti non fa venir meno l'esigenza che le società del Perimetro di Gruppo procedano con particolare cautela nell'approvazione e nell'esecuzione di Operazioni con Soggetti Collegati, in particolare quelle che sottendono attività di rischio, valutando con rigore le caratteristiche delle Operazioni stesse.

Il rispetto dei limiti prudenziali verso i Soggetti Collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa di ogni banca o di altra società del Perimetro di Gruppo uno o più limiti previsti per le attività di rischio siano superati, tali attività devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile.

A tal fine la Capogruppo predispone un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale.

Il piano è trasmesso alla Banca d'Italia, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli Organi Aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta in una società del Perimetro di Gruppo, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

Fino a quando il rientro dei limiti non risulta ristabilito ad integrazione delle iniziative previste dal piano di rientro, si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno (ICAAP).

4.4 Gestione delle operazioni con soggetti collegati

4.4.1 Fase pre-deliberativa

Le società del Perimetro di Gruppo sono tenute a identificare e registrare sull'apposita procedura informatica le Operazioni con i Soggetti Collegati censiti nel Perimetro Unico.

A tal fine, ciascuna società:

- verifica se la controparte rientri fra i Soggetti Collegati censiti nel Perimetro Unico;
- individua a quale tipologia di Operazioni appartiene la transazione in oggetto.

In tutti i casi di Operazioni di “Maggiore Rilevanza” o di “Minore Rilevanza non ordinarie” gli Amministratori Indipendenti devono essere coinvolti nella fase istruttoria, con l’aggiunta della fase delle trattative prevista esclusivamente per le operazioni di “Maggiore Rilevanza”. Gli Amministratori Indipendenti hanno infatti facoltà di richiedere ulteriori informazioni e di formulare osservazioni, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell’operazione medesima e alle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all’interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi. Agli Amministratori Indipendenti deve essere fornita con congruo anticipo adeguata informativa sui diversi profili dell’operazione oggetto di delibera, ivi compresi:

- il nominativo della controparte;
- la tipologia della controparte;
- la tipologia di operazione;
- le condizioni;
- la convenienza economica;
- l’impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti.

4.4.2 Iter deliberativo per Banca Cambiano 1884

Con congruo anticipo l’Unità Operativa responsabile della fase istruttoria trasmette agli Amministratori Indipendenti, per il tramite della Segreteria Generale e Societaria della Capogruppo, l’informativa sull’Operazione di “Maggiore Rilevanza” o di “Minore Rilevanza non ordinarie” con il Soggetto Collegato, restando a disposizione per l’inoltro di eventuali supplementi di informazioni, su richiesta degli Amministratori Indipendenti stessi.

Gli Amministratori Indipendenti esaminano la documentazione ricevuta e rilasciano un parere preventivo, motivato e non vincolante sull’interesse della società al compimento dell’Operazione con il Soggetto Collegato, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Spetta, altresì, agli Amministratori Indipendenti il compito di rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria.

Tali pareri devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

La Capogruppo, in ossequio al principio di proporzionalità, in quanto non tenuta ai sensi delle disposizioni sulla governance a costituire comitati interni al Consiglio di Amministrazione, ha affidato i compiti previsti dal presente regolamento per gli Amministratori Indipendenti a due Amministratori Indipendenti.

Nell’esame delle operazioni, gli Amministratori Indipendenti possono avvalersi di uno o più esperti indipendenti esterni di propria scelta, rispettando tuttavia gli eventuali limiti di spesa e di budget stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale.

Le Operazioni di “Minore Rilevanza non ordinarie”, fermo restando i casi di esenzione e deroga previsti nel punto 4.2.4, sono deliberate in conformità a quanto definito nel sistema dei poteri delegati, previo parere non vincolante degli Amministratori Indipendenti, da allegare alla delibera.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi su una Operazione di “Maggiore Rilevanza”, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al Collegio Sindacale.

La delibera del Consiglio di Amministrazione in merito alle Operazioni di “Maggiore Rilevanza” o di “Minore Rilevanza non ordinarie” con Soggetti Collegati deve fornire adeguata motivazione in merito ai seguenti aspetti:

- l’opportunità e la convenienza economica dell’Operazione;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell’operazione, rispetto a quelli standard o di mercato;
- le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte degli Amministratori Indipendenti.

Le Operazioni di “Maggiore Rilevanza” deliberate nonostante gli Amministratori Indipendenti e/o il Collegio Sindacale abbiano espresso parere negativo o formulato rilievi vengono portate almeno annualmente a conoscenza dell’Assemblea dei Soci.

Le Operazioni di “Minore Rilevanza non ordinarie” deliberate dall’organo competente, nonostante il parere contrario o condizionato espresso dagli Amministratori Indipendenti, sono comunicate singolarmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale non appena deliberate.

Nel caso in cui la competenza a deliberare operazioni con Soggetti Collegati venga rimessa, per legge o per Statuto, all’Assemblea dei Soci, le medesime regole previste dalle procedure deliberative sopra illustrate sono applicate alla fase di proposta che l’Organo Amministrativo presenta all’Assemblea.

Di seguito si illustra la sintesi grafica del processo per la Banca Cambiano 1884, distinto tra Operazioni di “Minore Rilevanza Ordinarie” e “Non Ordinarie” ed Operazioni di “Maggiore Rilevanza” (cfr. Figura 2 e 3).

Tabella 3 - Procedure deliberative della Banca Cambiano 1884 S.p.a.

Rilevanza	Natura	Condizioni	Parere Amministratori Indipendenti	Approvazione
Maggiore rilevanza	-		SI, non vincolante	Consiglio di Amministrazione
Minore rilevanza	Ordinaria	Standard/ Mercato	NO	Organo competente
	Non Ordinaria per natura e/o condizioni		SI, non vincolante	Organo competente

Figura 2 - Flow-chart 2a

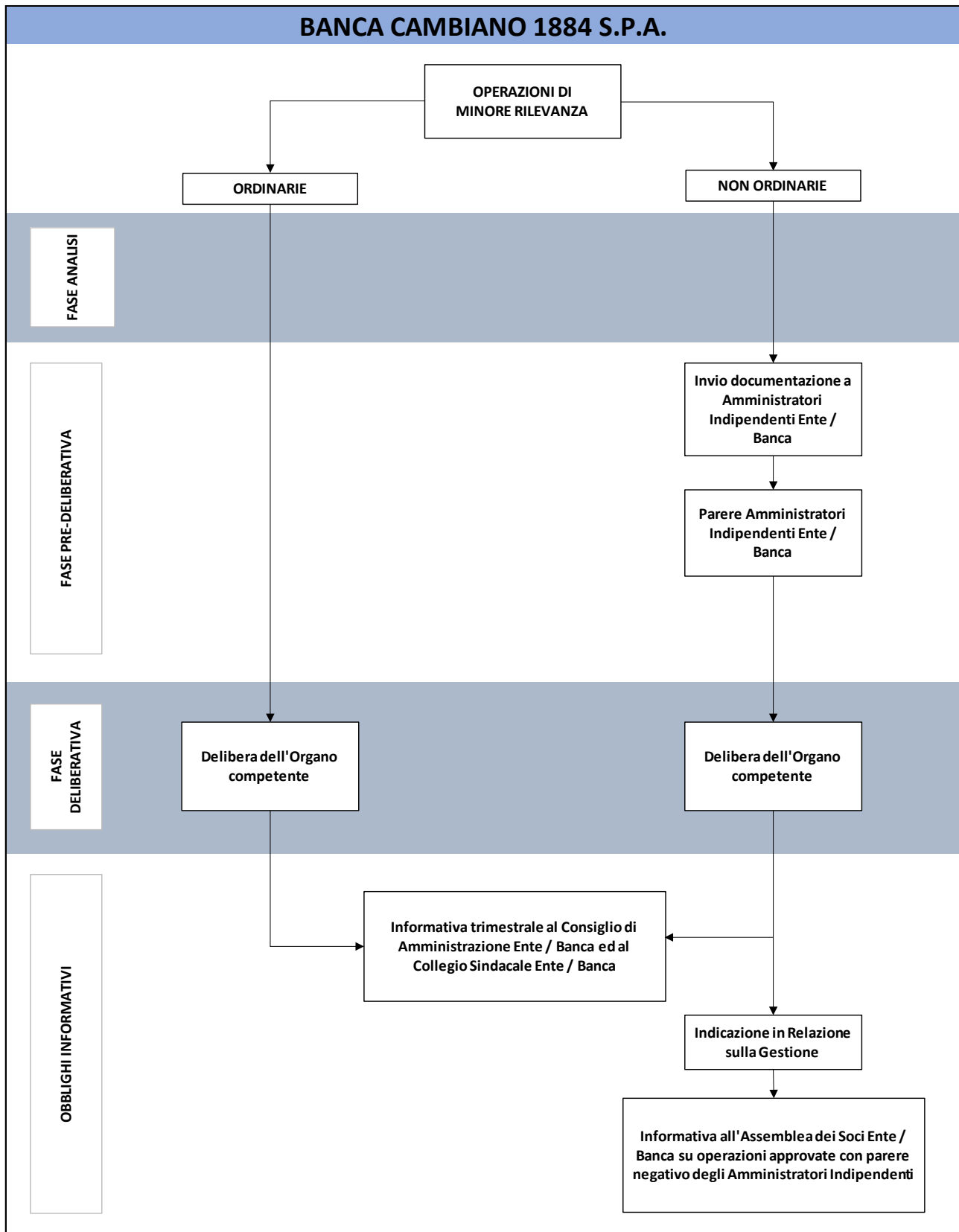
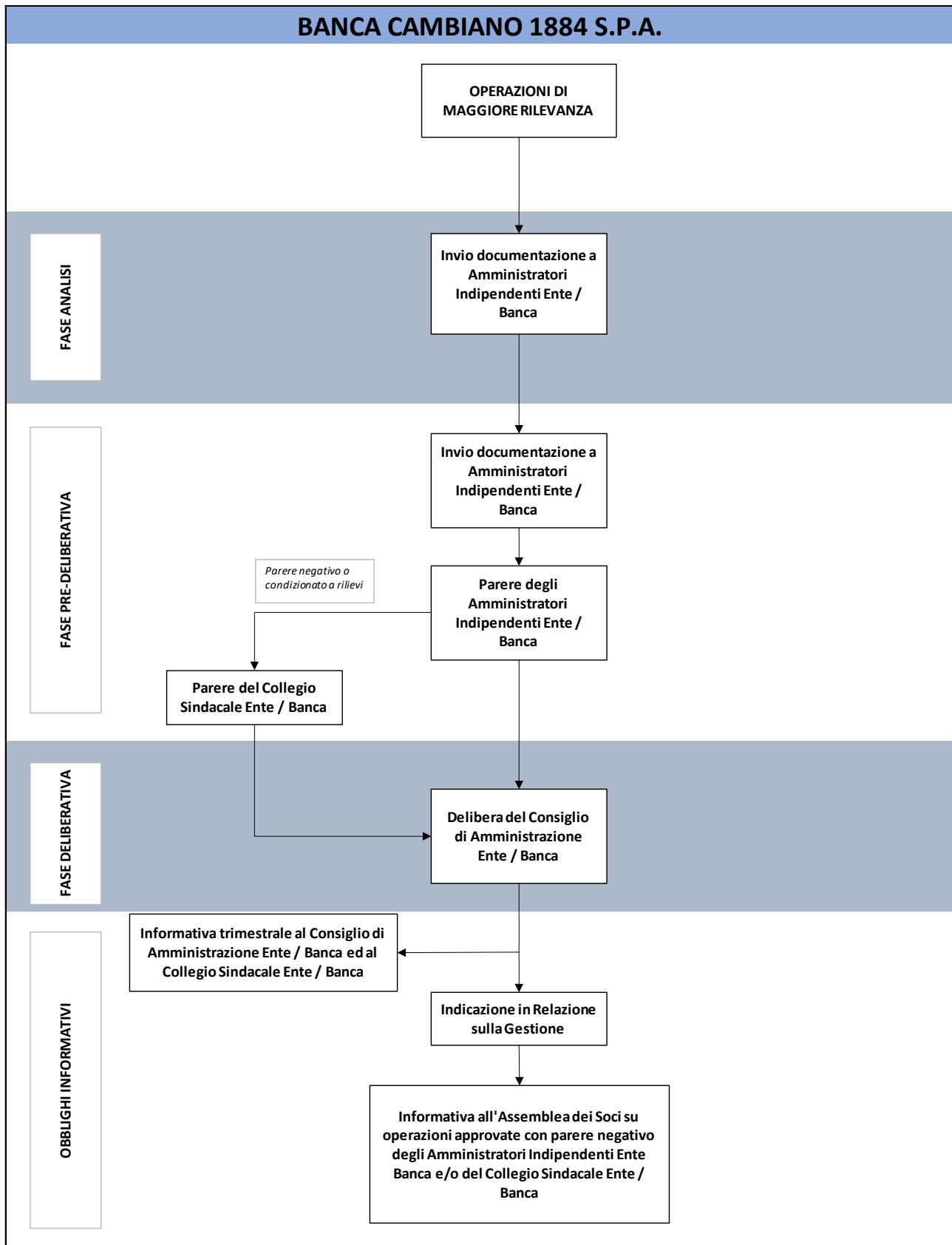


Figura 3 - Flow-chart 2b



4.4.3 Iter deliberativo per Cambiano Leasing

Tutte le società incluse nel Perimetro di Gruppo seguono la fase pre-deliberativa così come definito nel paragrafo 4.4.1

Con congruo anticipo l'Unità Operativa responsabile della fase istruttoria trasmette alla Segreteria Generale della Cambiano Leasing⁸, l'informativa sull'Operazione di "Maggiore Rilevanza" o di "Minore Rilevanza non ordinaria" con il Soggetto Collegato. Tale informativa viene trasmessa alla Segreteria Generale e Societaria della Capogruppo per ottenere il parere preventivo, motivato e non vincolante degli Amministratori Indipendenti della Capogruppo, ad effettuare l'operazione.

Tali pareri devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi su una Operazione di "Maggiore Rilevanza" da parte degli Amministratori Indipendenti, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al Collegio Sindacale della Cambiano Leasing.

Nell'esame delle operazioni, gli Amministratori Indipendenti della Capogruppo possono avvalersi di uno o più esperti indipendenti esterni di propria scelta, rispettando tuttavia gli eventuali limiti di spesa e di budget stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, previo parere favorevole del Collegio Sindacale della Capogruppo.

Per le delibere di operazioni con soggetti collegati rientranti nel Perimetro Unico, la Cambiano Leasing si attiene alle seguenti procedure:

le Operazioni di "Maggiore Rilevanza" sono soggette all'esame del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, sulla base del parere degli Amministratori Indipendenti della Capogruppo stessa, prima della delibera del Consiglio di Amministrazione della Cambiano Leasing;

le Operazioni di "Minore Rilevanza non ordinarie", fermo restando i casi di esenzione e deroga previsti nel punto 4.3.4, sono deliberate in conformità a quanto definito nel sistema dei poteri delegati, previo parere non vincolante degli Amministratori Indipendenti della Capogruppo, da allegare alla delibera.

La delibera del Consiglio di Amministrazione in merito alle Operazioni di "Maggiore Rilevanza" o di "Minore Rilevanza non ordinarie" con Soggetti Collegati deve fornire adeguata motivazione in merito ai seguenti aspetti:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'Operazione;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato;
- le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte degli Amministratori Indipendenti della Capogruppo.

Le Operazioni di "Maggiore Rilevanza" deliberate, nonostante gli Amministratori Indipendenti della Capogruppo e/o il Collegio Sindacale della Cambiano Leasing abbiano espresso parere negativo o formulato rilievi e previa valutazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, vengono portate almeno annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

Le Operazioni di "Minore Rilevanza non ordinarie" deliberate dall'organo competente, nonostante il parere contrario o condizionato espresso dagli Amministratori Indipendenti della Capogruppo, sono comunicate singolarmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale non appena deliberate.

⁸ Le funzioni di segreteria della Società Cambiano Leasing sono svolte all'interno dell'Area Amministrazione della Cambiano Leasing stessa.

Nel caso in cui la competenza a deliberare operazioni con Soggetti Collegati venga rimessa, per legge o per Statuto, all'Assemblea dei Soci, le medesime regole previste dalle procedure deliberative sopra illustrate sono applicate alla fase di proposta che l'Organo Amministrativo presenta all'Assemblea.

4.4.4 Iter deliberativo per Immobiliare 1884

Tutte le società incluse nel Perimetro di Gruppo seguono la fase pre-deliberativa così come definito nel paragrafo 4.4.1.

Con congruo anticipo l'Unità Operativa responsabile della fase istruttoria trasmette alla Segreteria Generale e Societaria della Capogruppo, su disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Immobiliare 1884, l'informativa sull'Operazione di "Maggiore Rilevanza" o di "Minore Rilevanza non ordinarie" con il Soggetto Collegato. Tale informativa viene trasmessa alla Segreteria Generale e Societaria della Capogruppo per ottenere il parere preventivo, motivato e non vincolante degli Amministratori Indipendenti della Capogruppo, ad effettuare l'operazione.

Tali pareri devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi su una Operazione di "Maggiore Rilevanza", è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al Collegio Sindacale della Società Immobiliare 1884.

Nell'esame delle operazioni, gli Amministratori Indipendenti della Capogruppo possono avvalersi di uno o più esperti indipendenti esterni di propria scelta, rispettando tuttavia gli eventuali limiti di spesa e di budget stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, previo parere favorevole del Collegio Sindacale della Capogruppo stessa.

Per le delibere di operazioni con soggetti collegati rientranti nel Perimetro Unico, la Società Immobiliare 1884 si attiene alle seguenti procedure:

- le Operazioni di "Maggiore Rilevanza" sono soggette all'esame del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, sulla base del parere degli Amministratori Indipendenti della Capogruppo stessa, prima della delibera del Consiglio di Amministrazione della Società Immobiliare 1884;
- le Operazioni di "Minore Rilevanza non ordinarie", fermo restando i casi di esenzione e deroga previsti nel punto 4.3.4, sono deliberate in conformità a quanto definito nel sistema dei poteri delegati, previo parere non vincolante degli Amministratori Indipendenti della Capogruppo, da allegare alla delibera.

La delibera del Consiglio di Amministrazione in merito alle Operazioni di "Maggiore Rilevanza" o di "Minore Rilevanza non ordinarie" con Soggetti Collegati deve fornire adeguata motivazione in merito ai seguenti aspetti:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'Operazione;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato;
- le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte degli Amministratori Indipendenti della Banca.

Le Operazioni di "Maggiore Rilevanza" deliberate nonostante gli Amministratori Indipendenti della Capogruppo e/o il Collegio Sindacale della Società Immobiliare 1884 abbiano espresso parere negativo o formulato rilievi vengono portate almeno annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

Le Operazioni di "Minore Rilevanza non ordinarie" deliberate dall'organo competente, nonostante il parere contrario o condizionato espresso dagli Amministratori Indipendenti della Capogruppo, sono comunicate singolarmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale non appena deliberate.

Nel caso in cui la competenza a deliberare operazioni con Soggetti Collegati venga rimessa, per legge o per Statuto, all'Assemblea dei Soci, le medesime regole previste dalle procedure deliberative sopra illustrate sono applicate alla fase di proposta che l'Organo Amministrativo presenta all'Assemblea.

Di seguito si illustra la sintesi grafica delle fasi del processo per le società direttamente controllate dalla Banca Cambiano 1884 (Figura 4 e 5).

Tabella 4 - Procedure deliberative delle società finanziarie e strumentali direttamente controllate dalla Banca Cambiano 1884 S.p.a.

Rilevanza	Natura	Condizioni	Parere Amministratori Indipendenti Banca Cambiano 1884	Parere CdA Banca Cambiano 1884	Approvazione
Maggiore rilevanza	-		SI, non vincolante	SI, non vincolante	CDA della controllata
Minore rilevanza	Ordinaria	Standard/ Mercato	NO	NO	Competente organo di governo societario della controllata
Minore rilevanza	Non Ordinaria per natura e/o condizioni		SI, non vincolante	NO	Competente organo di governo societario della controllata

Figura 4 - Flow-chart 3a

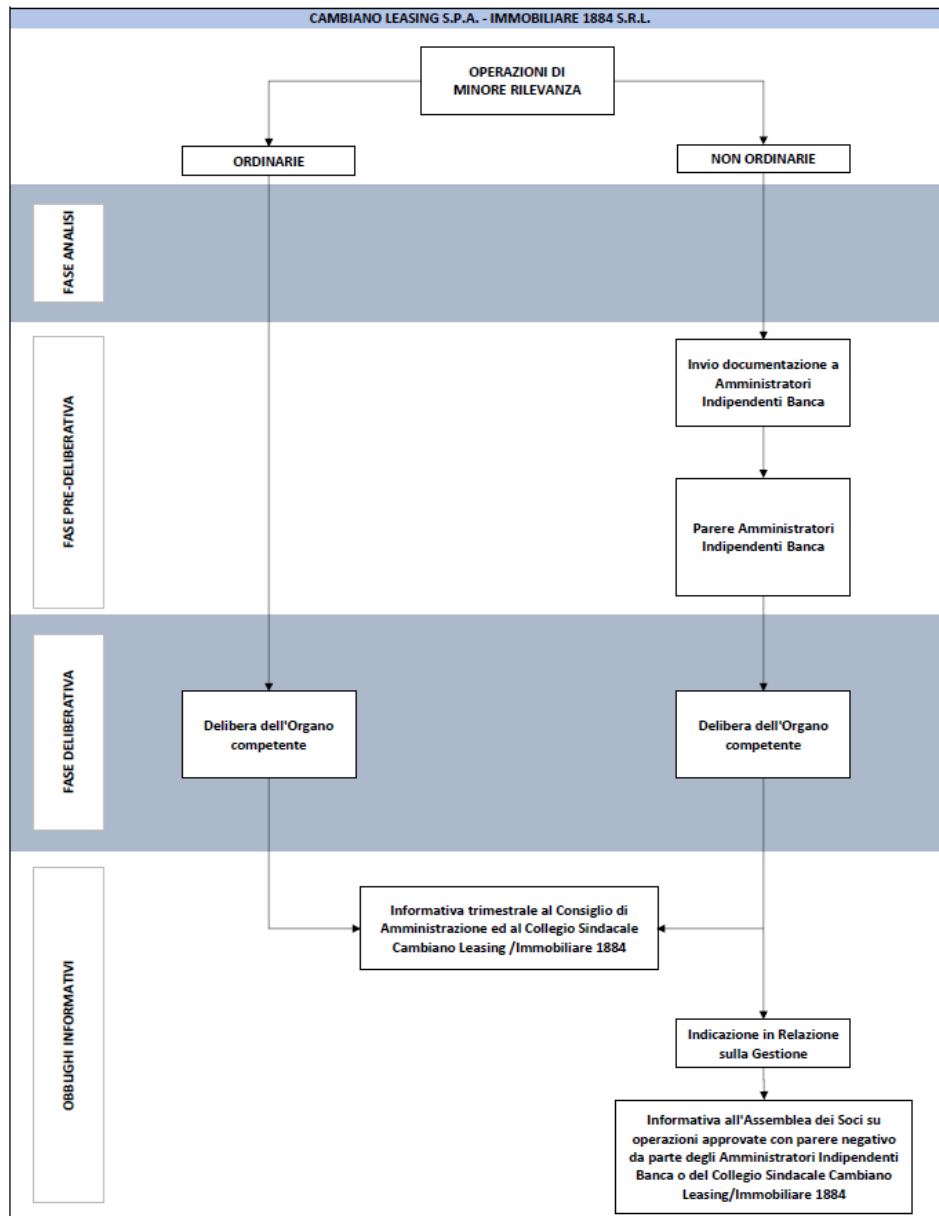
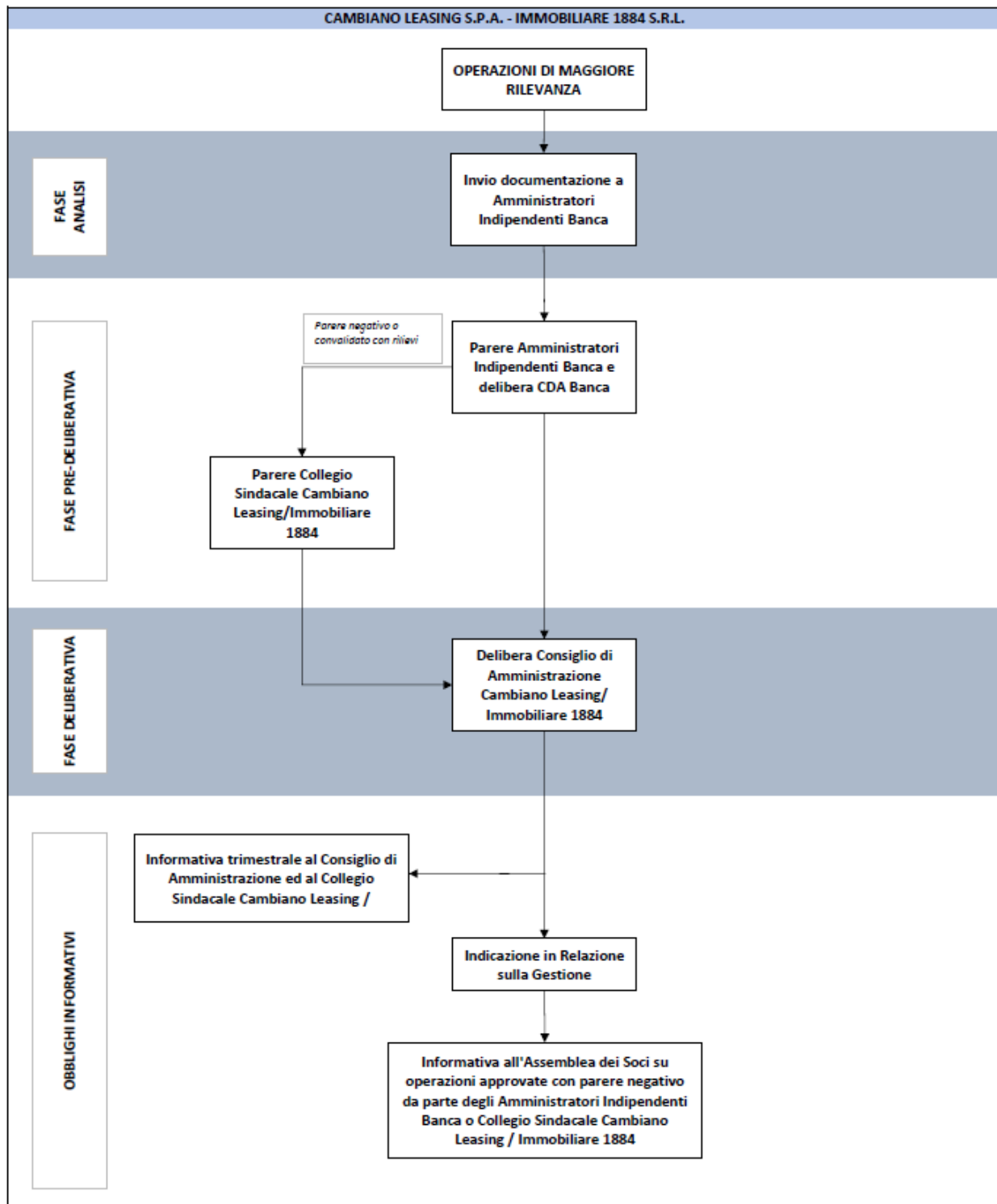


Figura 5 - Flow-chart 3b



5. SEZIONE II - OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI AI SENSI DELL'ART. 136 TUB

Si precisa che l'art. 136 TUB si applica nei confronti degli esponenti della Banca quando riguardano operazioni in cui la controparte siano la Banca stessa.

Ai sensi dell'Articolo 136 del Testo Unico Bancario devono essere dichiarate le seguenti correlazioni:

- Esponente (inteso quale intestatario rapporto singolo, cointestatario, in qualità di garante verso qualsiasi soggetto);
- Persone fisiche (coniuge in comunione dei beni e figli a carico) i cui rapporti con la Banca, pur se formalmente riferiti ad esse, di fatto verrebbero ad instaurarsi in capo all'esponente bancario;
- Società Fiduciaria che abbia un mandato dell'Esponente;
- Società Semplici e Società in Nome Collettivo nelle quali l'esponente aziendale rivesta la qualifica di socio, indipendentemente dalla quota posseduta;
- Società in Accomandita Semplice e Società in Accomandita per Azioni nelle quali l'esponente aziendale rivesta la qualifica di socio accomandatario, indipendentemente dalla quota posseduta;
- Società nelle quali l'esponente abbia una posizione di controllo ai sensi dell'articolo 23 TUB, intendendosi il controllo sia diretto che indiretto.

Ai sensi dell'articolo 136 del TUB, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità dei presenti con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con Parti Correlate.

Nel contesto del Gruppo Bancario Cambiano, tale disposizione normativa trova applicazione nei rapporti⁹ tra la Banca Cambiano e gli Esponenti Aziendali della Banca stessa.

Nell'ipotesi in cui il Responsabile della fase istruttoria accerti che l'Operazione e la controparte rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB, il medesimo informa prontamente la Segreteria Generale e Societaria della Banca che provvede ad informare il Consiglio di Amministrazione della Società che deve deliberare l'operazione ed eventualmente gli Amministratori Indipendenti, qualora l'operazione sia contemporaneamente di maggiore rilevanza o di minore rilevanza non ordinaria. Nello specifico, viene fornita a tali Organi completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, etc.).

Ai sensi della normativa, resta fermo l'obbligo dello stesso Esponente Aziendale interessato di dichiarare al Consiglio di Amministrazione l'esistenza di una situazione di conflitto di interessi in una determinata operazione avente come controparte la banca stessa.

Per le operazioni poste in essere con soggetti collegati che siano Esponenti Bancari o soggetti ad essi riferibili, la Banca applica le procedure descritte nel paragrafo 4.1 nella "Fase pre-deliberativa".

La delibera dell'Operazione viene assunta con il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione presenti alla riunione e del Collegio Sindacale, con l'astensione dell'interessato.

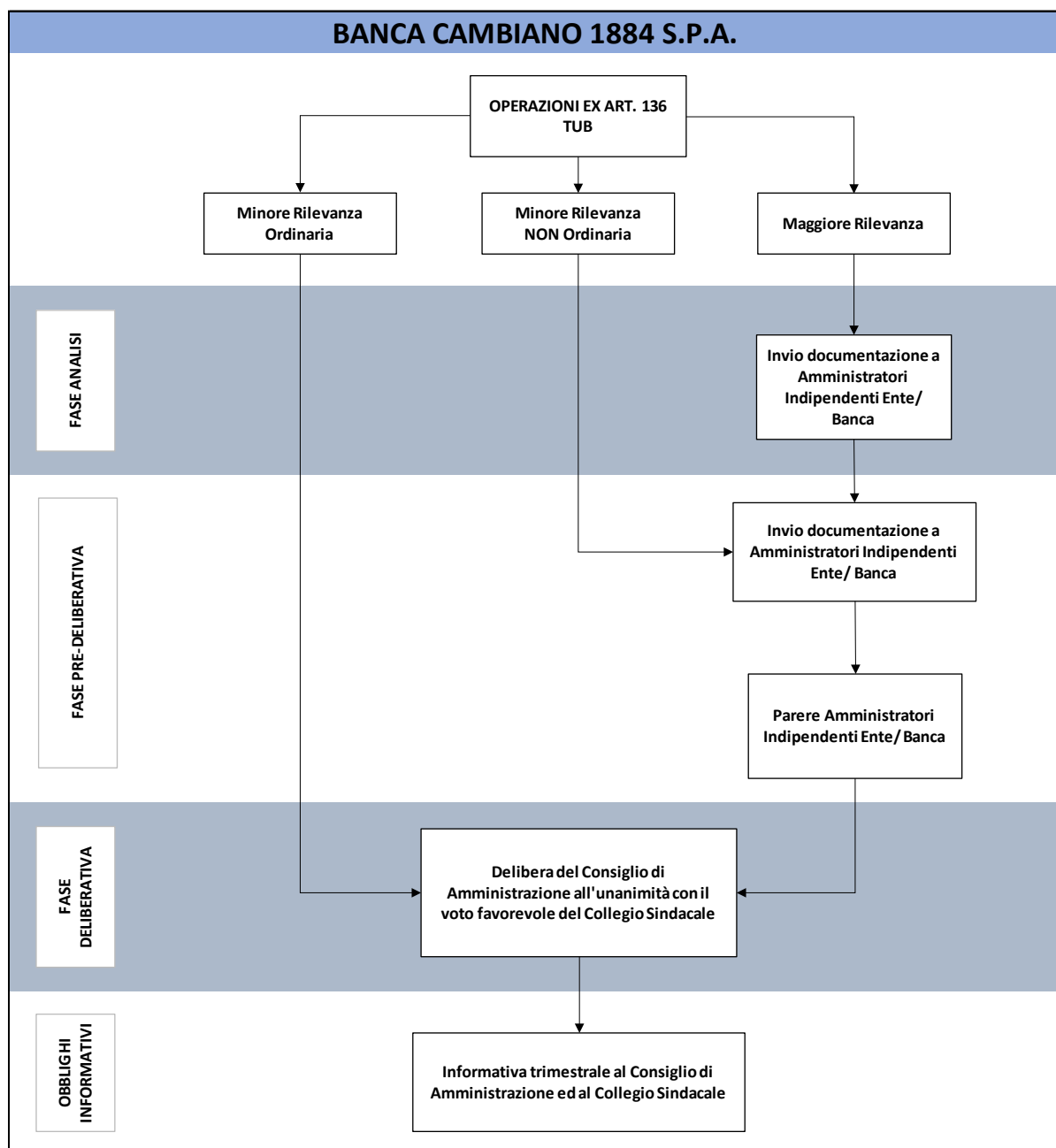
⁹ Definiti all'interno della Circolare della Banca d'Italia del 21 aprile 1999, n. 229 e successivi aggiornamenti, Titolo II, Capitolo 3.

La delibera, comprensiva del parere degli Amministratori Indipendenti, deve fornire adeguata motivazione in merito ai seguenti aspetti:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'Operazione;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

La Segreteria Generale e Societaria della Banca aggiorna periodicamente il Registro "Operazioni con soggetti collegati" e predispone trimestralmente una comunicazione sulle Operazioni ex art. 136 del TUB concluse nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche. Tale Relazione è trasmessa agli Amministratori Indipendenti, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale di ogni società del gruppo.

Figura 6 - Flow-chart 4



6. SEZIONE III – ALTRE IPOTESI DI INTERESSI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

6.1 Interessi degli Amministratori ai sensi del Codice Civile

Le società del Gruppo Cambiano, in presenza di Operazioni che rilevino l'interesse di un amministratore della società (ai sensi dell'art. 2391 codice civile), assicurano l'adempimento dei seguenti presidi:

- ciascun Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, detiene in una determinata operazione della società. L'amministratore deve precisarne la natura, i termini, l'origine e la portata, al fine di fornire agli altri membri la più dettagliata informazione intorno al proprio interesse, indipendentemente dalla natura (occorre segnalare anche gli interessi di natura diversa da quella patrimoniale) e dalla sua importanza. La comunicazione dovrà essere data non appena l'amministratore avrà individuato la sussistenza di un proprio interesse in una data operazione di cui si progetta la deliberazione;
- il Consiglio deve prendere in esame la comunicazione fornita dall'amministratore e fornire un'adeguata motivazione della delibera in merito alle ragioni e alla convenienza per la società. La motivazione deve essere sufficientemente dettagliata in modo da garantire la trasparenza dei motivi della decisione e da facilitare, anche a posteriori, il giudizio sulle valutazioni svolte in merito alla convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza dei punti sopra definiti o nel caso di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla Banca, possono essere impugnate dagli amministratori e dal Collegio Sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma dell'articolo 2391.

Gli Amministratori delle Società del Gruppo Bancario Cambiano che abbiano un interesse in conflitto devono inoltre astenersi dalle relative deliberazioni, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del TUB.

Le regole sopra elencate si applicano anche nei confronti degli altri esponenti aziendali che non siano amministratori delle Società del Gruppo.

Nel caso di Amministratori delle società del Gruppo Cambiano che siano anche Amministratori o dipendenti della Capogruppo o di altre società del Gruppo, si presume che le relative determinazioni vengano assunte nell'ambito di un disegno imprenditoriale comune, sotto la direzione e il coordinamento della Capogruppo. In caso, quindi, di deliberazioni relative ad operazioni infragruppo, assunte in tale ambito ed influenzate dalla direzione e coordinamento della Capogruppo, si presume che non sussistano interessi in conflitto, fermi gli obblighi di analitica motivazione di cui all'art. 2497-ter del Codice Civile.

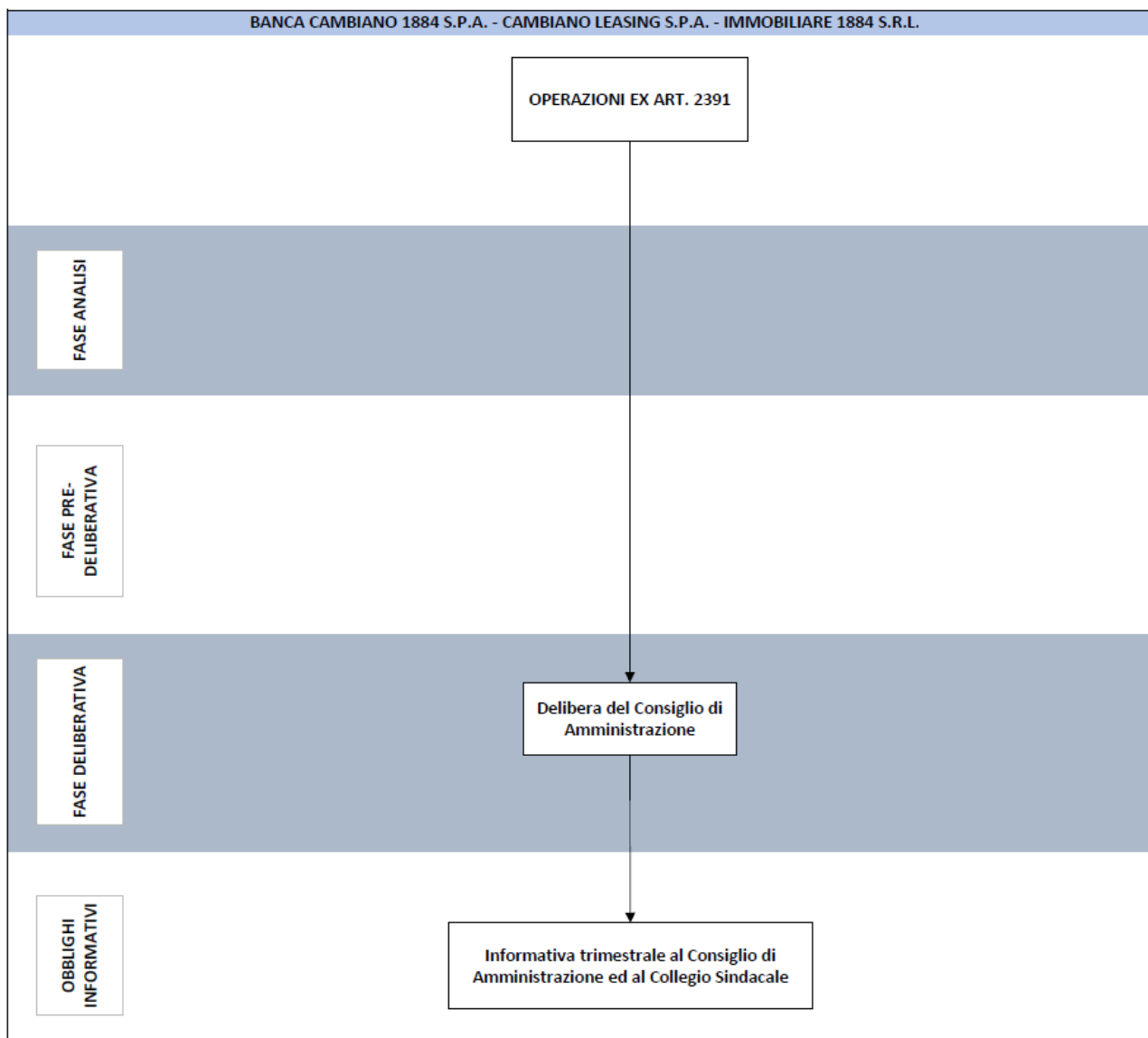
In tutti gli altri casi, permangono applicabili le previsioni in tema di conflitto di interessi.

6.2 Altri soggetti in potenziale conflitto di interessi

Le regole previste dalle disposizioni di vigilanza sono indirizzate principalmente alle Parti Correlate e ai Soggetti Connessi. Tuttavia, potenziali conflitti di interesse si pongono con riferimento altresì ad un novero più ampio di dipendenti e collaboratori aziendali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (es. azionisti di società direttamente o tramite familiari).

Al fine di presidiare le operazioni in cui tali soggetti possano avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse, con riferimento al cd. *“personale più rilevante”* di Gruppo – identificato come tale ai sensi delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione o della diversa normativa di riferimento – la normativa interna delle società appartenenti al Perimetro di Gruppo dovrà prevedere l'impegno di tale personale a dichiarare situazioni di interesse nelle operazioni e l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto (es. concessione del credito, passaggio a contenzioso) ai livelli gerarchici superiori.

Figura 7 - Flow-chart 5



7. CONTROLLI ATTI A GARANTIRE LA MISURAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI ASSUNTI VERSO SOGGETTI COLLEGATI

A livello di Gruppo sono istituiti e disciplinati processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso i soggetti collegati e a verificare la correttezza del disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne.

Ferma restando la responsabilità delle competenti strutture interne della Capogruppo di verificare, prima del compimento di ciascuna operazione comportante assunzione di attività di rischio, il rispetto dei limiti prudenziali, la Funzione Risk Management della Capogruppo:

- cura la misurazione dei rischi, inclusi quelli di mercato, sottostanti alle relazioni con soggetti collegati;
- relaziona trimestralmente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sul rispetto dei limiti prudenziali stabiliti e controllando la coerenza dell'operatività di ciascuna società del gruppo con il livello di propensione al rischio definito nelle disposizioni di vigilanza.

La Funzione Risk Management della Capogruppo riporta annualmente, in occasione del resoconto ICAAP agli organi aziendali gli esiti dell'attività svolta verso i soggetti collegati.

La Funzione Compliance della Capogruppo verifica l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, delle procedure e dei processi organizzativi idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi normativi di vigilanza e della regolamentazione interna. In particolare, verifica la tenuta del Registro "Operazioni con soggetti collegati" tenuto dalla Segreteria Generale e Societaria della Capogruppo e verifica periodicamente la corretta e completa identificazione del perimetro dei soggetti collegati ed il relativo censimento anagrafico.

La Funzione Internal Auditing della Capogruppo:

- verifica, con controlli a campione, la regolarità delle segnalazioni di vigilanza;
- verifica annualmente l'osservanza delle politiche interne;
- segnala tempestivamente eventuali anomalie agli organi di vertice della Società del Gruppo;
- riferisce annualmente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva del Gruppo ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati o da altri conflitti di interesse;
- con frequenza semestrale effettua delle verifiche massive sulle condizioni applicate ai rapporti accessi a soggetti collegati;
- con frequenza annuale effettua specifiche verifiche sulle delibere assunte sui rapporti relativi a soggetti collegati, verificando anche i flussi informativi inviati agli amministratori indipendenti;
- ove lo ritenga opportuno/necessario, propone la revisione delle Politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo finalizzati a rafforzare il presidio di tali rischi.

Gli Amministratori Indipendenti della Capogruppo svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione dei rischi verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

8. SEZIONE IV – FLUSSI INFORMATIVI

8.1 Flussi informativi interni di Banca Cambiano 1884 S.p.A.

La Segreteria Generale e Societaria della Banca coordina i flussi informativi da portare all'attenzione degli Organi Statutari, acquisendo le informazioni dalle funzioni aziendali interne competenti, che a seconda della materia sono:

- Area Crediti, per quanto attiene al comparto dei finanziamenti e mutui;
- Gestione Contenzioso, per le posizioni a sofferenza;
- Risorse Umane, per l'assunzione di dipendenti;
- Direzione Commerciale, per il comparto di vendita di tutti i prodotti bancari e finanziari e per l'erogazione di contributi/sponsorizzazioni;
- Cost Management/Contabilità e Servizi Amministrativi, per la gestione del processo di acquisto di beni e servizi.
- Ogni Società del Gruppo definisce le modalità ed il contenuto dei flussi informativi coerentemente con quanto stabilito nella presente Policy.

Ad evento, ognuna di queste funzioni è tenuta ad informare la Segreteria Generale e Societaria, con adeguato anticipo prima delle riunioni consiliari attraverso una specifica "Nota Informativa".

Nella "Nota Informativa" da trasmettere alla Segreteria Generale e Societaria per ogni operazione effettuata con un soggetto collegato come controparte, devono essere indicate almeno le seguenti informazioni:

- Nominativo parte correlata o soggetto collegato e descrizione tipologia di relazione;
- Normativa applicabile (es. art. 136 TUB, art. 2391 cc, ecc.);
- Tipologia di operazione (descrizione e identificazione se maggiore/minore rilevanza e a condizione ordinarie /non ordinarie);
- Importo.

La Segreteria Generale e Societaria della Banca periodicamente predispone le informative da portare all'attenzione degli Organi Statutari, come indicato nella Tabella seguente:

Tabella 5

FREQUENZA INFORMATIVA	TIPO INFORMATIVA	PREDISPOSTA DALLA FUNZIONE DELLA BANCA	DESTINATARI DELLA BANCA
Ad evento	Nota Informativa sulle operazioni con controparte soggetto collegato, da inviare come informativa pre-consiliare	Funzioni aziendali	– Segreteria Generale e Societaria – Amministratori Indipendenti, qualora necessario loro parere – Collegio Sindacale – Consiglio di Amministrazione – Organismo di Vigilanza
Trimestrale	Report con indicazione di: • Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza e le relative caratteristiche principali (es. tipologia di condizioni applicate), comprese quelle con parere negativo o condizionato degli	Segreteria Generale e Societaria	– Amministratori Indipendenti, qualora necessario loro parere – Collegio Sindacale – Consiglio di Amministrazione – Organismo di Vigilanza

FREQUENZA INFORMATIVA	TIPO INFORMATIVA	PREDISPOSTA DALLA FUNZIONE DELLA BANCA	DESTINATARI DELLA BANCA
	Amm.ri Indipendenti, ovvero del Collegio Sindacale solo per quelle di Maggiore Rilevanza • Operazioni ai sensi dell'art. 136 TUB • Operazioni ai sensi dell'art. 2391 CC		
Trimestrale	Rispetto dei limiti prudenziali stabiliti e controllando la coerenza dell'operatività di ciascuna società del gruppo con il livello di propensione al rischio definito nelle disposizioni di vigilanza	Risk Management	— Segreteria Generale e Societaria — Amministratori Indipendenti — Collegio Sindacale — Consiglio di Amministrazione
Trimestrale	Monitoraggio esposizione verso soggetti collegati	Controllo Crediti	— Segreteria Generale e Societaria — Comitato Rischi — Collegio Sindacale — Consiglio di Amministrazione
Annuale	Report con indicazione di: • Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza a condizioni non Ordinarie con parere negativo o condizionato degli Amm.ri Indipendenti, ovvero del Collegio Sindacale solo per quelle di Maggiore Rilevanza • Operazioni a condizioni ordinarie • Operazioni ai sensi dell'art. 136 TUB • Operazioni ai sensi dell'art. 2391 CC	Segreteria Generale e Societaria	— Amministratori Indipendenti — Collegio Sindacale — Consiglio di Amministrazione — Assemblea

8.2 Flussi informativi di Cambiano Leasing S.p.A. e di Immobiliare 1884 S.r.l.

La Segreteria Generale e Societaria di ciascuna delle società controllate, acquisisce al proprio interno le seguenti informazioni, relativamente ai seguenti argomenti di propria competenza.

Cambiano Leasing:

- Area Commerciale, per le operazioni di leasing da portare in istruttoria;
- Area Contenzioso, per le operazioni di leasing;
- Area Amministrazione, per l'assunzione e la gestione del personale;
- Area Amministrazione, per la gestione del processo di acquisto di beni e servizi.

Immobiliare 1884:

- Operazioni di compravendita di immobili;
- Acquisto/Cessione di crediti garantiti da ipoteca;
- Operazioni di restauro e manutenzione immobili;
- Gestione del personale per l'assunzione di dipendenti;
- Ogni altra operazione di acquisto di beni e servizi;

fornite dall'incaricato dal Consiglio di Amministrazione della società Immobiliare 1884 per la gestione delle operazioni sopra elencate.

Ognuna di queste funzioni è tenuta ad informare la Segreteria Generale e Societaria della Capogruppo, con adeguato anticipo prima delle riunioni consiliari. Nella nota informativa da trasmettere alla Segreteria Generale e Societaria della Capogruppo per ogni operazione effettuata con controparte un soggetto collegato, devono essere indicate almeno le seguenti informazioni:

- Nominativo parte correlata o soggetto collegato e descrizione tipologia di relazione;
- Normativa applicabile (es. art. 136 TUB, ecc.);
- Tipologia di operazione (descrizione e identificazione se maggiore/minore rilevanza e a condizione ordinarie /non ordinarie);
- Importo.

Ciascuna funzione incaricata all'interno della società controllata predispone le informative come indicato nella Tabella seguente:

Tabella 6

FREQUENZA INFORMATIVA	TIPO INFORMATIVA	PREDISPOSTA DA INCARICATO DELLA SOCIETÀ CONTROLLATA	DESTINATARI
Ad evento	Nota Informativa sulle operazioni con controparte soggetto collegato, da inviare come informativa pre-consiliare	Funzione Incaricata	— Segreteria Generale e Societaria della Capogruppo — Amministratori Indipendenti della Banca in quanto Capogruppo, qualora necessario loro parere — Collegio Sindacale della società controllata — Consiglio di Amministrazione della società controllata
Trimestrale	Report con indicazione di: • Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza e le relative caratteristiche principali (es. tipologia di condizioni applicate), comprese quelle con parere negativo o condizionato degli Amm.ri Indipendenti, ovvero del Collegio Sindacale solo per quelle di Maggiore Rilevanza • Operazioni ai sensi dell'art. 136 TUB • Operazioni ai sensi dell'art. 2391 CC	Funzione Incaricata	— Segreteria Generale e Societaria della Capogruppo — Amministratori Indipendenti della Banca in quanto Capogruppo — Collegio Sindacale della società controllata — Consiglio di Amministrazione della società controllata
Annuale	Report con indicazione di: • Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza a condizioni non Ordinarie con parere negativo o condizionato degli Amm.ri Indipendenti, ovvero del Collegio Sindacale solo per quelle di Maggiore Rilevanza • Operazioni a condizioni ordinarie • Operazioni ai sensi dell'art. 136 TUB	Funzione Incaricata	— Segreteria Generale e Societaria della Capogruppo — Amministratori Indipendenti della Banca in quanto Capogruppo — Collegio Sindacale della società controllata — Consiglio di Amministrazione della società controllata

FREQUENZA INFORMATIVA	TIPO INFORMATIVA	PREDISPOSTA DA INCARICATO DELLA SOCIETÀ CONTROLLATA	DESTINATARI
	Operazioni ai sensi dell'art. 2391 CC		

8.3 Flussi informativi della Capogruppo

Al fine di consentire alla Capogruppo di assicurare il costante rispetto del limite consolidato alle attività di rischio, le procedure prevedono adeguati flussi informativi sulle Operazioni con Soggetti Collegati verso la Capogruppo.

Nello specifico, con cadenza annuale, la Segreteria Generale e Societaria della Capogruppo produce un flusso informativo aggregato per tipologia/forma tecnica di operazione contenente un riepilogo di tutte le "Operazioni concluse con Soggetti Collegati", ivi comprese quelle per le quali siano stati fatti valere criteri di esenzione ovvero di semplificazione degli iter deliberativi, effettuate dalle società del Perimetro di Gruppo nel corso del periodo di riferimento.

La Segreteria Generale e Societaria della Capogruppo, entro la data di predisposizione del bilancio, fornisce alla Funzione Bilancio, Pianificazione e Controllo di Gestione le informazioni delle attività di rischio individuate, al fine di consentire alla medesima funzione di Capogruppo di produrre, con cadenza periodica, l'informativa in Nota Integrativa delle Operazioni concluse con Soggetti Collegati.

La Segreteria Generale e Societaria della Capogruppo predispone un flusso informativo a beneficio del Comitato Rischi e del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo; tale flusso contiene altresì le informazioni relative al rispetto dei limiti:

- alle attività di rischio individuale e di Gruppo;
- patrimoniali delle società del Perimetro di Gruppo (ai fini dell'aggiornamento del Perimetro di Censimento).

Per una rappresentazione di sintesi dei flussi informativi predisposti dalla Capogruppo, si rimanda alla Tabella seguente:

Tabella 7

FREQUENZA INFORMATIVA	TIPO INFORMATIVA	PREDISPOSTA DA	DESTINATARI
Annuale	Report con indicazione di: Operazioni perfezionate nel corso del periodo di riferimento (ivi comprese quelle per le quali siano stati fatti valere criteri di esenzione ovvero di semplificazione degli iter deliberativi). La comunicazione contiene anche l'informazione relativa al rispetto dei limiti alle attività di rischio (individuale e di Gruppo) e patrimoniali (ai fini dell'aggiornamento del Perimetro Unico)	Segreteria Generale e Societaria della Capogruppo	- Amministratori Indipendenti della Banca in quanto Capogruppo - Collegio Sindacale della Banca in quanto Capogruppo - Consiglio di Amministrazione della Banca in quanto Capogruppo

La Capogruppo deve essere inoltre informata in merito ad ogni problematica connessa all'applicazione della Policy in oggetto e nelle relazioni intercorse fra gli Intermediari Vigilati del Gruppo con l'Autorità di Vigilanza.

9. ALLEGATI

9.1 Allegato 1 - Dichiarazione Esponente

Mittente:

VIA _____ N. _____
FIRENZE (FI)
C.F. _____

**AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AL COLLEGIO SINDACALE
ALLA DIREZIONE GENERALE**

Della BANCA/CAMBIANO LEASING/IMMOBILIARE 1884

Firenze, _____

Oggetto: **Dichiarazione dei soggetti collegati:**

- a) **interessati alla disciplina di cui all'art. 136 D.Lgs. 385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);**
- b) **costituenti "soggetti connessi a parte correlata" ai sensi del Titolo V, capitolo 5, delle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche";**
- c) **interessati dalla disciplina di cui alla "Policy per la gestione delle operazioni con soggetti collegati".**

Io sottoscritto _____, con riferimento alle disposizioni in oggetto ed alla mia posizione di componente il Consiglio di Amministrazione/Collegio/Direzione della società _____ **(METTERE TUTTE LE CARICHE RICOPERTE NEL GRUPPO)** e come tale esponente aziendale e parte correlata, comunico ed attesto quanto indicato nelle seguenti tabelle riguardante le fattispecie rilevanti con riferimento alla disciplina in parola, impegnandomi ad avvisare tempestivamente ogni variazione in ordine a quanto dichiarato.

1) Società o imprese controllate dal dichiarante (controllo diretto, indiretto o congiunto):

DENOMINAZIONE SOCIALE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	NOTE

2) S.A.S. o S.A.P.A. nelle quali il dichiarante riveste la qualifica di socio accomandatario (partecipazione non di controllo);
S.S. o S.N.C. nelle quali il dichiarante riveste la qualifica di socio (partecipazione non di controllo):

DENOMINAZIONE SOCIALE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE

3) Società o imprese dove il dichiarante possiede le seguenti partecipazioni, comunque detenute, anche in via indiretta o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona:

DENOMINAZIONE SOCIALE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	QUOTA DI PART. DIRETTA	QUOTA DI PART. IND., TRAM SOC. FIDUC., INTERP. PERS.	QUOTA STRETTI FAMILIARI	NOTE	TOTALE QUOTA DI PART.

4) "Stretti familiari" del dichiarante:

SOGGETTO	CODICE FISCALE	PARENTI DI 1° GRADO
		Padre
		Madre
		Figlio/a (specificare se a carico)

SOGGETTO	CODICE FISCALE	PARENTI DI 2° GRADO
		Nonno
		Nonna
		Fratello/sorella
		Nipote (figlio dei figli)

SOGGETTO	CODICE FISCALE	ALTRI
		Coniuge (specificare se in comunione/separazione dei beni)
		Convivente more-uxorio
		Figlio del coniuge (specificare se a carico)
		Figlio del convivente more-uxorio
		Persona a carico dell'esponente aziendale diversa dalle precedenti
		Persona a carico del coniuge o del convivente more-uxorio diversa dalle precedenti

5) Società o imprese controllate dallo "Stretto familiare" del dichiarante (controllo diretto, indiretto o congiunto):

DENOMINAZIONE SOCIALE	FAMILIARE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE

6) "Affini" del dichiarante:

SOGGETTO	CODICE FISCALE	AFFINE DI 1° GRADO
		Genitori partner (suocero/suocera)
		Partner dei figli (generi/nuore)

SOGGETTO	CODICE FISCALE	AFFINE DI 2° GRADO
		Partner del fratello/sorella dell'esponente (cognato/cognata)
		Fratello/sorella del partner (cognato/cognata)
		Nonni del partner
		Nipote del partner (figli dei figli del partner)
		Genitori del partner dei figli (consuoceri)
		Partner dei nipoti dell'Esponente

7) Incarichi di amministrazione, direzione e controllo da parte dell'esponente presso altre società/imprese/enti:

SOCIETÀ	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	CARICA

8) Elenco delle garanzie reali e/o personali prestate dall'Esponente nell'interesse dei seguenti soggetti:

SOGGETTO	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	GARANZIE

9) Altro da segnalare:

Prendendo atto che:

- posto quanto sopra mi impegno a fornire immediati aggiornamenti su variazioni rispetto alla situazione esposta.
- a fronte di deliberazioni relative ad operazioni nelle quali abbia comunque un interesse, sia per i casi indicati che per altri che dovessero verificarsi, anche occasionalmente, mi impegno a dare preventiva informativa agli amministratori ed al collegio sindacale precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Sarà comunque mia cura richiedere e/o far richiedere, per ciascun atto riferito alle situazioni sopra indicate e rientranti nelle citate previsioni di legge, così come per gli atti che mi riguardano in prima persona, l'attivazione della procedura di cui alla normativa in oggetto, avendo cura di porre in essere l'atto stesso dopo l'avvenuto espletamento;
- è responsabilità dell'Esponente dichiarare quelle fattispecie riguardanti i familiari che ci si attende possano influenzare l'Esponente stesso nei rapporti con il Gruppo Bancario, anche se non rientranti nel perimetro espressamente riportato nel presente modulo;
- in conformità al paragrafo 6.1 della "Policy per la gestione delle operazioni con soggetti collegati", è responsabilità dell'Esponente aziendale dare notizia al Consiglio di amministrazione ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione. A tal fine, dichiaro di aver preso specifica visione della regolamentazione in vigore riguardante le deliberazioni nei confronti di società presso le quali il sottoscritto svolge funzioni

di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate, controllanti o sottoposte a influenza notevole;

- esprime il proprio consenso al trattamento dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Sono consapevole delle sanzioni, anche penali, applicabili in caso di inosservanza delle disposizioni di legge stabilite dall'art. 136 e dall'art. 137 del D. Lgs. 385/93, nonché dall'art. 2629 bis c.c.

Vi autorizzo pertanto a considerare valido quanto sopra fino a mia nuova comunicazione.

In fede.

Firenze, _____

(firma)

9.2 Allegato 2 - Dichiarazione Esponente “Variazione”

Mittente:

VIA _____ N. ____
FIRENZE (FI)
C.F. _____

**AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AL COLLEGIO SINDACALE
ALLA DIREZIONE GENERALE**

Della BANCA/CAMBIANO LEASING/IMMOBILIARE 1884

Firenze, _____

Oggetto: **Dichiarazione dei soggetti:**

- d) **interessati alla disciplina di cui all’art. 136 D.Lgs. 1/09/1993 n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);**
- e) **costituenti “soggetti connessi a parte correlata” ai sensi del Titolo V, capitolo 5, delle “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”;**
- f) **interessati alla disciplina di cui al “Regolamento delle procedure deliberative per operazioni con soggetti collegati”.**

Io sottoscritto _____, con riferimento alle disposizioni in oggetto ed alla mia posizione di componente il Consiglio di Amministrazione/Collegio Sindacale/Direzione Generale di _____ e come tale esponente aziendale e parte correlata, comunico di seguito le variazioni delle fattispecie rilevanti con riferimento alla disciplina in parola:

1) Società o imprese controllate dal dichiarante (controllo diretto, indiretto o congiunto):

DENOMINAZIONE SOCIALE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	NOTE

2) S.A.S. o S.A.P.A. nelle quali il dichiarante riveste la qualifica di socio accomandatario (partecipazione non di controllo);
S.S. o S.N.C. nelle quali il dichiarante riveste la qualifica di socio (partecipazione non di controllo):

DENOMINAZIONE SOCIALE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE

3) Società o imprese dove il dichiarante possiede le seguenti partecipazioni, comunque detenute, anche in via indiretta o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona:

DENOMINAZIONE SOCIALE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	QUOTA DI PART. DIRETTA	QUOTA DI PART. IND., TRAM SOC. FIDUC., INTERP. PERS.	QUOTA STRETTI FAMILIARI	NOTE	TOTALE QUOTA DI PART.

4) “Stretti familiari” del dichiarante:

SOGGETTO	CODICE FISCALE	PARENTI DI 1° GRADO
		Padre
		Madre
		Figlio/a (specificare se a carico)

SOGGETTO	CODICE FISCALE	PARENTI DI 2° GRADO
		Nonno
		Nonna
		Fratello/sorella
		Nipote (figlio dei figli)

SOGGETTO	CODICE FISCALE	ALTRI
		Coniuge (specificare se in comunione/separazione dei beni)
		Convivente more-uxorio
		Figlio del coniuge (specificare se a carico)
		Figlio del convivente more-uxorio
		Persona a carico dell'esponente aziendale diversa dalle precedenti
		Persona a carico del coniuge o del convivente more-uxorio diversa dalle precedenti

5) Società o imprese controllate dallo “Stretto familiare” del dichiarante (controllo diretto, indiretto o congiunto):

DENOMINAZIONE SOCIALE	FAMILIARE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE

6) “Affini” del dichiarante:

SOGGETTO	CODICE FISCALE	AFFINE DI 1° GRADO
		Genitori partner (suocero/suocera)
		Partner dei figli (generi/nuore)

SOGGETTO	CODICE FISCALE	AFFINE DI 2° GRADO
		Partner del fratello/sorella dell'esponente (cognato/cognata)
		Fratello/sorella del partner (cognato/cognata)
		Nonni del partner
		Nipote del partner (figli dei figli del partner)
		Genitori del partner dei figli (consuoceri)
		Partner dei nipoti dell'Esponente

7) Incarichi di amministrazione, direzione e controllo da parte dell'esponente presso altre società/imprese/enti:

SOCIETÀ	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	CARICA

8) Elenco delle garanzie reali e/o personali prestate dall'Esponente nell'interesse dei seguenti soggetti:

SOGGETTO	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	GARANZIE

9) Altro da segnalare:

Fermo il resto già oggetto di precedente dichiarazione.

Sono consapevole delle sanzioni, anche penali, applicabili in caso di inosservanza delle disposizioni di legge stabilite dall'ultimo comma dell'art. 136 e dall'art. 137 del D.Lgs. 385/93, nonché dall'art. 2629 bis c.c.

Vi autorizzo pertanto a considerare valido quanto sopra fino a mia nuova comunicazione.

In fede.

.....